

CCXV.

TORNATA DEL 24 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Osservazioni dei Senatori Alfieri, Di Pollone e Regis sull'art. 7 del progetto di legge per l'istituzione di nuove Casse dei prestiti e depositi* — *Adozione di una variante al detto art. 7* — *Votazione del mentovato progetto di legge* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per acquisto di un cordone telegrafico sottomarino; 2. Per una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862 relativa al servizio sanitario; 3. Per maggiori spese sui bilanci dello Stato, 1860 1861; 4. Per la conversione in legge del decreto 9 novembre 1862, relativo a spese straordinarie sul bilancio della guerra 1862 e 1863.*

La seduta è aperta alle 3 3/4.

Sono presenti i Ministri della guerra e dei lavori pubblici, e più tardi interviene il presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei Senatori Centofanti, Di San Cataldo e Sagarriga, colle quali, chi per motivi di salute, chi per ragione d'ufficio, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Luciano Berretta, direttore del giornale *La Legge*, di una copia dell'*Annuario giudiziario del Regno d'Italia per 1863*, da lui pubblicato;

Il Comitato politico Veneto centrale di N. 80 copie di uno scritto di Andrea Meneghini, intitolato: *Le imposte nella Venezia e nella Lombardia*;

Il signor G. Gargano di alcuni esemplari delle sue *Osservazioni sul Codice penale e di procedura penale*;

Il signor G. M. Maldini, tenente di Vascello, di vari esemplari di un opuscolo col titolo: *Le navi corazzate e la marina italiana*;

Il Ministro dei lavori pubblici dei primi 14 fascicoli del *Duomo di Monreale*, illustrato dall'abate Domenico Gravina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
E VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE CASSE DEI
PRESTITI E DEPOSITI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama innanzi tutto lo squittinio segreto per la legge relativa alla istituzione di nuove Casse di depositi e prestiti.

Prima però di procedere al medesimo pregherei il Senato di voler avvertire alla redazione dell'art. 7, sulla quale temo che possa correre qualche equivoco.

L'articolo 7 è così concepito:

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita pubblica, obbligazioni di comuni, provincie e pubblici stabilimenti; ecc. »

Nella discussione fattasi al proposito, l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale diceva:

« Io ritengo che veramente sia bene ripetere la parola *rendita* al plurale, prima di quelle di *Comuni*, perchè aggiungendo quelle del *debito pubblico dello Stato* proposto dall'onorevole Senatore Di Pollone, che io non intendo di contrastare, si lascierebbe quasi credere con ciò, che i Comuni potessero avere il debito pubblico. »

Ora mi è venuto lo scrupolo che le parole *titoli di*

rendita pubblica non rendano esattamente l'idea di rendita del debito pubblico dello Stato.

Rendita pubblica può essere qualunque rendita dello Stato, oltre la rendita del debito pubblico; le parole *titoli del debito pubblico dello Stato* toglierebbero a mio avviso ogni dubbio.

Prego il Senato di voler osservare se il mio scrupolo sia fondato.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Ieri veramente io non ho preso parte a questa discussione, ma ricordo benissimo che si è presentata la difficoltà sollevata ora dall'onorevolissimo nostro Presidente.

Il sig. Senatore Di Pollone osservava che poteva forse essere meno esatto l'articolo, giacchè parlando semplicemente di *rendita pubblica*, senza dire altro, e facendosi seguire le parole *dei comuni, provincie, e pubblici stabilimenti*, si poteva dubitare che si accomunassero ai comuni, alle provincie ed ai pubblici stabilimenti questi titoli di rendita pubblica, mentre le obbligazioni dei comuni, delle provincie e dei pubblici stabilimenti non costituivano veramente una rendita pubblica.

Allora si era proposto di aggiungere le parole *dello Stato*, ma fu osservato da un altro dei nostri colleghi, che questo modo di dire non era acconcio; e credo, se la memoria mi soccorre, sia stato proposto invece di dire *titoli del debito pubblico dello Stato* senza aggiungere la parola *rendita*.

In questo modo mi pare correrrebbe meglio la dicitura dell'articolo e che tale fosse l'intendimento avuto nel redigerlo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di accettare la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri, poichè con essa si esprime quanto io aveva avuto intenzione di dire. Io non ho più sott'occhio il testo di quest'articolo, posso aver sbagliato, ma io intendeva di dire precisamente ciò che ha testè espresso molto chiaramente l'onorevole Senatore Alfieri la cui proposta elimina ogni inconveniente.

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis. Il Senato è d'accordo sul concetto di quest'articolo, nel quale la parola *rendita* non può riferirsi ad altro che alla rendita sul debito pubblico dello Stato. Ciò nullameno, l'onorevole signor Presidente osservava che una frase di questo articolo poteva lasciar qualche esitazione sul suo valore, perchè le parole *rendita pubblica* hanno un senso più ampio di quello che porge l'espressione più concreta di *rendita dello Stato*.

Per togliere ogni dubbio cui possa dar luogo la predetta frase, io credo che, come osservarono gli onorevoli Senatori Alfieri e Di Pollone, valga meglio l'adoperare le parole *titoli del debito pubblico*. Questa locuzione

toglie ogni dubbio sul suo significato. Quando si dice *rendite*, s'intendono volgarmente quelle portate da *cedole* ed oggi dai *certificati* del debito pubblico. Ora, dicendo *titoli del debito dello Stato*, vi si comprendono anche valori di diversa natura, come sono le *obbligazioni dello Stato* delle varie emissioni fattesiene, e con ciò, la disposizione della legge si presenta in tutta l'ampiezza del senso avutosi di mira.

Io parlo come membro dell'Ufficio Centrale, e poichè altri onorevoli colleghi del medesimo Ufficio hanno la stessa opinione, io credo veramente che la frase propria, che toglie ogni dubbio, sia quella suggerita di: *titoli del Debito pubblico dello Stato*.

Presidente. Dunque si può tenere per assenziente l'Ufficio Centrale a questa variazione; io la metto ai voti, e se sarà approvata, si passerà allo squittinio segreto.

Si tratta solo di approvare il paragrafo b dell'art. 7 in questi termini: *Titoli del Debito pubblico dello Stato; obbligazioni di Comuni*, ecc.

Chi approva questa variazione sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti. 82

Favorevoli. 80

Contrari. 2

Il Senato approva.

DISCUSSIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 241, 240, 239 e 242.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'acquisto di un cordone sottomarino dalla società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Leggo il progetto di legge.

(V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata una nuova spesa di L. 100,000 per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino dalla Compagnia del telegrafo sottomarino del Mediterraneo. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa sarà portata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici dell'anno 1862 sotto il titolo II (spese straordinarie) al capitolo 178 bis, colla denominazione: *Acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.* »

(Approvato.)

Se il Senato lo approva si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge portato all'ordine del giorno, cioè di quello per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862, relativa al servizio sanitario, poi si faranno due squittini con una sola chiamata.

Non facendosi osservazione, si procederà in questa conformità.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 921,680 45 al capitolo 85, bilancio 1862 del Ministero della Guerra, servizio sanitario. »

A termini del regolamento trattandosi di un articolo unico si passa senz'altro allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che dopo vi sono ancora due altri progetti di legge da discutere e votare.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino:

Numero dei votanti	82
Voti favorevoli	78
Contrarii	4

Il Senato approva.

Risultato della votazione sul progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio della guerra, servizio sanitario:

Numero dei votanti	82
Favorevoli	76
Contrarii	6

Il Senato approva.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di nuove e maggiori spese sui bilanci dello Stato per gli anni 1860 e 1861.

Leggerò il progetto medesimo, riservando la lettura dei relativi quadri, allorchando si verrà alla discussione separata degli articoli.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Non domandando la parola, passo alla lettura degli articoli e dei relativi quadri.

Prego quei Senatori che avranno a fare osservazioni, di avere la bontà di attendere al momento in cui si leggeranno le categorie dei quadri annessi a ciascun articolo.

Non domandandosi la parola per un numero separato di dette categorie si passerà oltre e si voterà l'articolo ed i quadri relativi complessivamente.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui vari bilanci dello Stato del 1860 e 1861 per la complessiva somma di lire 8.151,585 64 ripartitamente fra le diverse categorie o capitoli in conformità dei quadri A, B, C, D annessi alla presente legge. »

Leggo i quadri A, B, C, D annessi a quest'articolo (Vedi *Atti del del Senato N. 239*.)

Non essendo stata chiesta la parola, metto ai voti complessivamente l'art. 1 ed i quadri annessi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo secondo.

Art. 2.

« In compenso di una parte delle maggiori spese e spese nuove suddette sono annullati sui bilanci 1861 dei crediti per la complessiva somma di lire 366,804 35 da ripartirsi pure fra le categorie o capitoli, come risulta dagli annessi quadri E, F. »

Leggo i quadri E, F annessi a quest'articolo (Vedi *Atti del Senato N. 239*.)

Nessuno chiedendo la parola metto ai voti l'art. 2 coi quadri annessi complessivamente.

Chi li approva si alzi.

(Approvato.)

Se il Senato lo crede, per risparmio di tempo, si procederà alla discussione dell'ultimo progetto di legge posto all'ordine del giorno, e si faranno due squittini con una sola chiamata.

Do lettura del progetto per conversione in legge del decreto 9 novembre 1862, relativo a spese straordinarie iscritte sul bilanci della Guerra 1862 1863 (Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Avrà forza di legge, entro i limiti indicati nel presente articolo, il Reale Decreto in data 9 novembre 1862, portante l'approvazione a carico del bilancio passivo della guerra per l'anno 1862 e successivi delle seguenti spese straordinarie, cioè:

« Di lire 2,500.000 per provviste di letti ad uso delle truppe, iscritte al capitolo 57 del bilancio 1862;

« Di lire 2,200,000 per nuovi acquisti di materiali da carreggio ed attendamento necessari per i corpi di nuova formazione, da erogarsi solo per la concorrente di lire 2,157,000 nel capitolo 79 del bilancio 1862, e per le restanti lire 43,000 sul bilancio 1863.

« Di lire 600,000 per compra cavalli-stalloni iscritte al capitolo 80 del bilancio 1862. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È autorizzata una variazione al citato Decreto in quanto al riparto della spesa di 2,500,000 per provvista di letti, la quale rimarrà suddivisa in due quote, cioè per sole lire 1,897,826 nel bilancio 1852 e per le restanti lire 602,177 verrà trasportato in aggiunta al bilancio 1863 ed al capitolo 54, il quale s'intenderà approvato in lire 3,102,177 (tre milioni centoduemila centosettantasette.) »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto informo il Senato che non essendovi per ora materia in pronto, per la prima adunanza pubblica i signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

Intanto però se il Senato accede alla mia proposta, esso sarebbe convocato per il giorno 27 corrente, alle ore due negli uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Disposizioni sulla Sila delle Calabrie;

2. Arresto personale in materia civile e commerciale.

Si passa allo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo alle spese straordinarie iscritte nel bilancio della guerra 1862-1863.

Numero dei votanti	84
Favorevoli	75
Contrarii	9

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per autorizzazione di spese nuove e maggiori spese sui bilanci degli anni 1860-1861.

Numero dei votanti	82
Favorevoli	72
Contrarii	10

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5.)